



Posta e risposta

34

A cura del presidente DOTT. Stefano Citterio

D.: Sono IP attualmente lavoro in regime di libero professionista presso RSA. Le chiedo se sia giusto e doveroso firmare la seguente delega, oppure se posso rifiutarla. Le chiedo anche se le modalità sono uguali sia per il regime di dipendente sia per quello della libera professione.

La delega è la seguente:

"Il sottoscritto in qualità di infermiera professionale, con la presente DELEGO durante il mio turno di servizio l'O.S.S. in possesso di titolo specifico, a svolgere attività di carattere infermieristico, ai sensi del DGR e come previsto dal

Suo profilo professionale, sotto la mia supervisione e responsabilità.

La presente delega ha validità fino a revoca della stessa. (Firma dell'infermiere e dell' O.S.S.)."

In attesa di cordiale risposta.

R.: Gent.ma Collega

ritengo di poter condividere la sua scelta di non firmare la "delega" come indicata nella sua comunicazione.

In linea generale quando ci si riferisce ad OSS è opportuno anziché utilizzare il termine "delega" utilizzare il termine "attribuzione di attività" che vanno valutate di caso in caso da parte dell'infermiere e, di conseguenza, non posso essere "attribuite/delegate" a priori.

Nel rapporto Infermiere / OSS non vi è differenza tra dipendenti e liberi professionisti.

Sarebbe utile capire a "quali attività di carattere inf.co" ci si riferisce visto che comunque il responsabile dell'assistenza infermieristica è l'infermiere e le attività dell'OSS sono ben delineate della DGR di riferimento e possono essere chiarite da eventuali piani di lavoro/attività predisposti dai responsabili organizzativi della struttura (es. coordinatore Inf.co).

D.: Egregio Presidente, sottopongo il seguente quesito: Può un infermiere effettuare la vaccinazione anti influenzale ? In caso affermativo, deve essere effettuata solo se presente il medico? E in caso di somministrazione a domicilio?

R.: Gentile Collega,

L'attività vaccinale rientrava già tra le competenze dell'Infermiere professionale ai sensi dell'ormai abrogato DPR 14/3/1974 n. 225 all'articolo 2, n. 12 lettera d) che consentiva l'effettuazione delle vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee su prescrizione e sotto controllo medico. Allo stesso modo il DPR 225/74 all'art.5 lett. c) permetteva all'ASV l'esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale. La legge 42/99, che ha esplicitamente abrogato il citato DPR 225/74, ha disposto che le attribuzioni delle professioni sanitarie sono determinate dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici di base e post-base. L'effettuazione della vaccinazione di per sé è un atto che può essere eseguito dall'infermiere previo presenza di prescrizione medica e consenso informato del pz. La pratica vaccinale, intesa come un atto di prevenzione necessita della prescrizione medica che deve identificare la tipologia di vaccino da somministrare e l'indicazione specifica, soprattutto se vi sono patologie concomitanti. Anche il consenso alla vaccinazione è un atto medico. È sicuramente consigliabile la predisposizione di specifici protocolli multidisciplinari e l'utilizzo di documentazione ad hoc per dimostrare il percorso effettuato, nonché predisporre tutto l'occorrente per intervenire in caso di reazione avversa. La presenza del medico non deve intendersi come presenza fisica nel medesimo locale ma come rintracciabilità e presenza nella stessa struttura (es. altro locale dell'ambulatorio). Le medesime considerazioni valgono per l'effettuazione al domicilio che deve avvenire solo in presenza di prescrizione, indicazione specifica al vaccino e consenso raccolto dal medico.

